

Costituzione di Società Cooperativa. Cap. 1884

Secondo sua Maestà Umberto I. per gran N. 463
via di Rio e volontà della Regione Re d'Italia. fascicolo N. 25.

L'anno milleottocentoottantaquattro quello di Veneti
del mese di Aprile in Cambiano frazione
del Comune di Battistiorentino, e precisamente
in una sala ad uso di Scuola Comuna-
le nello Stabile - Cappelli.

Avanti di me per Antonio di Benedetto Cia-
petti Notaio pubblico residente a Montebione,
alcutto presso il Collegio Notarile della Provincia
di Firenze ed in presenza dei signori Dottor
Luigi Vollebonghi giudice popolare nato e
residente in Casole. ~~Giulio~~ Tanni Gaetano fu Antonio
testimoni ambedue abili e cogniti si sono
personalmente costituiti i signori Civini Ter-
zio fu Andrea messadro, Rovini Cingolo fu Gaetan-
no barocciaio, Lombardi Egidio di Luigi
mercenario negoziante, Gelli Tommaso fu Fran-
cesco messadro, Toli Michele fu Aquilo
messadro, Scappini Giovanni fu Santi
messadro, Cafi Stefano fu Prospero
barocciaio, Cafi Raimondo fu Francesco
possidente e canajo, Maronini Adelmo fu
Santi messadro nati tutti nel popolo di Cambiano.



no. Bonume di ~~Baltes~~ **Baltes** ~~centino~~, **Banchelli** **Andrea** fu
Satare ~~messadro~~ ^{messadro} nato a **S. Donato** **Val di Bette** comune di **Em-**
poli **Borgiotti** **Cingolo** fu **Cigoltimo** ^{messadro} ~~messadro~~ nato a **San-**
to Maria **Dungolana** comune di **Baltes** **Trentino**, **Calì** **Antonio**
balzano **del Bigallo** di **Trentino** ~~messadro~~, **Cocchini** **Luigi**
peella fu **Pietro** **negoiante** **bottegaio** nato a **Alta-**
Abegna comune di **Alto**, **Gelli** **Federico** fu **Luigi**
gas **podente** **bancaio**, nato nel **paese** di **Saba-**
unione di **Baltes** **Trentino**, **Graci** **Benedetto** fu **Al-**
bele nato a **Academis** comune di **Montepertoli** **mezza-**
do, **Luigi** **Gaetano** di **Ferdinando** **podente**
nato a **S. Ippolito** comune di **Baltes** **Trentino**
vicino di **S. Ippolito** **Luigi** **Vittorio** di **Pietro** **podente**
nato a **S. Ippolito** comune di **Baltes** **Trentino**
vicino di **S. Ippolito** **Pietro** **podente** fu **Benigno** nato
a S. Ippolito comune di **Baltes** **Trentino**, **Casoli**
Ferdinando fu **Gaetano** **podente** **negoiante** nato
a S. Ippolito comune di **Baltes** **Trentino** **vicino**
Emilio di **Sanpiero** **messadro** nato a **Bardicame**
comune di **Empoli** **tutto** **poi** **domiciliati** **mei** **det-**
ti **propoli** di **Cambiano** e **Saba** ad **eccezione** dei **figli**
+ di Luigi **padre** **figlio** **vicino** **domiciliati** a **Ladova** e dei
figlio e **padre** **Luigi** **domiciliati** a **Baltes** **Trentino**
vicino di **quali** **tutti** **poi** **congnati** a **me** **Sotaro** o **teu-**
Simoni **dichiarano** **spontaneamente** di **colli** **buoni** **frat-**

Luigi Gaetano in proprio e come messadro
 a S. Ippolito in proprio e come messadro
 Luigi Gaetano in proprio e come messadro
 a S. Ippolito in proprio e come messadro

Come messadro
 Gaetano Empoli
 Giuseppe Gaetano di S. Ippolito

I Fondazione e scopo

1.° I sottoscritti formano una società cooperativa in nome collettivo, con la denominazione di Cassa Cooperativa di Prestiti e con. sede in Gambiano comune di Salted'Pientino di detto di S. Nemiato.

2.° La società ha lo scopo di migliorare le condizioni materiale e morale de' suoi soci, fornendo loro nei modi determinati dal presente Statuto, i mezzi di denaro necessari, che essa si procaccia contraendo prestiti fruttiferi solidamente garantiti, e dando ad essi ogni opportunità di collocare ad interesse il loro denaro temporaneamente inoperoso; onde colla Cassa della società sarà congiunta una Cassa di risparmio.

3.° La società avrà la durata di novantanove anni dalla data del presente atto costitutivo, con facoltà di prorogarli.

II Qualità di soci; Diritti e doveri de' soci

1.° Appartenere alla società possono soltanto persone giuridicamente capaci che offrano la garanzia dell'onestà e della moralità individuale, che non facciano parte di un'altra società a responsabilità illimitata, e che siano iscritte nei registri della popolazione della Parrocchia di Gambiano e Sala, o che, pur non essendo iscritte nei detti registri, tengano nelle Parrocchie di mora frequente o vi abbiano casa a loro disposizione.



cietà, e a favorene in ogni rapporto d'interesse.

8.º La ragione delle obbligazioni contratte dalla società fino al giorno in cui il recesso o la soluzione di un socio diviene efficace, il socio cessante e gli eredi di lui rimangono obbligati verso i terzi per due anni dal giorno stesso.

III Amministrazione

9.º Sono organi della società: l'Assemblea generale, il Consiglio di Presidenza, la Commissione di Sindacato ed il Ragioniere. Tutti gli uffici sono onorari e gratuiti. Al solo Ragioniere potrà essere assegnata una retribuzione che dovrà consistere in una somma fissa.

10.º Il Consiglio di Presidenza è composto di un Presidente, di un vice Presidente e di tre Consiglieri, i quali devono essere scelti fra gli abitanti dei vari luoghi formanti le parrocchie di Cambiano e Sala, in modo che il Consiglio possa avere un'elemenata esatta della condizione di tutti i soci.

Il Presidente dura in carica quattro anni; gli altri membri del Consiglio sono rinnovati per turno biennale.

In caso di rinuncia o d'impedimento durevole di un membro del Consiglio, la Commissione di Sindacato elegge un supplente, il quale rimane in carica fino alla più vicina Assemblea generale che procede.



al collocamento sicuro e fruttifero dei redditi di Cassa, presentare entro i tre primi mesi dell'anno il bilancio del precedente esercizio all'Assemblea generale.

15° Trattandosi dell'interesse di un membro del Consiglio, esso deve astenersi dall'intervenire, e la deliberazione del Consiglio deve essere sottoposta al voto della commissione di Sindacato.

16° Per gli affari sociali i componenti il Consiglio di Presidenza non contraggono, a causa dell'amministrazione loro, una responsabilità maggiore di quella di ogni altro socio. Essi sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.

17° La Commissione di Sindacato è composta di un Sindaco capo e di quattro Sindaci, scelti e rinnovati con le norme stesse che valgono per i componenti il Consiglio di Presidenza. In caso di mancanza di un Sindaco, la Commissione si completa eleggendone uno fra i soci fino alla prossima Assemblea generale che procede all'elezione definitiva. La rappresentanza della detta Commissione spetta al Sindaco capo o a chi ne fa le veci. Per la validità delle deliberazioni valgono le norme stesse che per quelle del Consiglio di Presidenza.

18° La Commissione di Sindacato deve vigilare per



che la amministrazione sia condotta Statutaria-
mente, ed ogni sua prescrizione come quelle dell'As-
semblea generale siano eseguite. Ha diritto di presen-
tere in ogni momento all'ispezione dei libri e
della Cassa, e deve riunirsi a tale scopo almeno quat-
tro volte all'anno, Specificando in un verbale i defet-
ti che riscontrasse e provvedendo all'immediato conve-
guimento dei crediti che apparissero mal sicuri. Ove
un membro del Consiglio od il ragioniere, non ottem-
perasse alle prescrizioni Statutarie o all'obbligo di
registrarle la Società, ha da prendere ogni oppor-
tuno provvedimento sospendendolo anche dall'ufficio
ma deve tutto riunire l'Assemblea generale o l'As-
semblea locale il caso.

Ad essa spetta, ove si tratti di cause contro
il Consiglio, invocare e presiedere l'Assemblea
generale, e rappresentar la Società nelle azioni
giuridiche contro di quello. Ad essa spetta approva-
re, con quelle modificazioni che credesse opportune,
i regolamenti interni e le norme generali di ser-
vizio che il Consiglio si prescrive se ha da lot-
topone e giudicare sugli appelli contro le delibera-
zioni da esso mandate, per le azioni da eser-
citare in giudizio, per le quali, suetto quelle di
pagamento di prestiti concessi, il Consiglio stesso

Conf. Gaebrano in proposito e come incaricato
della stessa cosa in proposito e come incaricato

Fuori di questo Conf. in proprio e come incaricato
della stessa cosa in proprio e come incaricato

Conf. Gaebrano in proprio e come incaricato

Conf. Gaebrano in proprio e come incaricato

Deve farle richiesta.

19.ª L'Assemblea generale è formata dai membri della Società e ne esercita tutti i diritti.

Le assemblee ordinarie seguono due volte all'anno: in primavera ed in autunno: la prima entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale che termina il 31 Dicembre di ogni anno. Le straordinarie, qualora le richiedano il Consiglio di Presidenza o la Commissione di Sindacato, ovvero un quinto di soci mediante proposizione scritta indicante i luoghi e motivi dirette al Consiglio di Presidenza ed alla Commissione di Sindacato.

La convocazione deve farsi mediante affissione nell'albo comunale dell'avviso con l'indicazione degli argomenti da trattare e con invito personale ai soci. Una convocazione ed assemblea devono decorrere non meno di tre ne più di dieci giorni.

Le deliberazioni sono obbligatorie per tutti i soci purchè sieno a maggioranza dei presenti. In parità di voti la proposta s'intende respinta.

20.ª L'Assemblea generale vegila tutta l'amministrazione ed in ispecie l'opera della Commissione di Sindacato; approva nella riunione di primavera i conti ed i bilanci, e vi elegge i consiglieri di



Tribidenna ed i Sindaci, a partita di voti decidendo
sai loro, e gli assenti essendovi delegabili; fissa la
somma massima dei prestiti fatti che il Consiglio
di Tribidenna può contrarre per conto ed in nome della
Società, ed il massimo del credito che essa può
concedere ad un socio, sia in una sola volta sia
in più; fissa il saggio dell'interesse da pagarsi
pubblicamente dai soci per prestiti loro concessi
si chiama sempre ogni provvigione; fissa la multa
per i soci assenti dalle assemblee generali,
senza giustificazione di cui l'eventuale prodotto
andrà al fondo di riserva o capitale della Società.
Art. La tenuta dei libri e la cassa sono as-
soluti al Ragioniere, che ne è responsabile. Egli
deve eseguire le deliberazioni del Consiglio di Tribi-
denza, obbligo e verificare i valori e gli atti della
Società e presentare prima del 1° febbraio di ogni
anno il bilancio dell'anno precedente con tutti i
documenti giustificativi al Consiglio di Tribi-
denza.

Egli non può far parte al Consiglio di
Tribidenna né della Commissione di Sindacato.
Deve prestare cauzione; ma ne può essere esonerato,
con speciale deliberazione dell'Assemblea generale.
Art. Nel bilancio i crediti devono essere distinti nelle

Art. Tribidenna in proprio e come incaricato

Tribidenna Tribidenna in proprio e come incaricato

Tribidenna Tribidenna in proprio e come incaricato

Tribidenna Tribidenna in proprio e come incaricato

Art. Tribidenna Tribidenna in proprio e come incaricato

loro diverse specie, eliminati quelli definitivamente ineligiibili e quelli mal liqui ~~collocati~~ secondo il valore probabile; e gli interessi di attivi che passivi, si devono essere computati fino alla fine dell'anno che si chiude. Debbono non eligibili o non pagabili che posteriormente se.

IV Conseguimento e impiego de' mezzi della società; e attività sociale.

23.° I mezzi pecuniari della società si riuniscono mediante i prestiti che essa contrae, in cui si comprendono i denari prestati o essa depositati a risparmio. Vi si aggiungono gli utili ed ogni altro eventuale provento. Quei mezzi devono servire per concedere prestiti ai soci, per coprire le spese sociali e per scopi di comune utilità.

24.° La società s'interdice ogni affare aleatorio. Non concede prestiti che ai soci, e solo i denari da essi temporaneamente non richiesti allora a frutto presso una cassa di risparmio o una Banca cooperativa popolare, ed in difetto presso un altro banchiere privato od istituto di credito locale.

25.° Il Consiglio di Amministrazione concede prestiti ai soci nei limiti fissati dall'Assemblea generale:

a) a breve termine, fino a due anni, mediante due o più prolungazioni trimestrali, e senza che il socio debba

scorre, sia tenuto all' atto della prorogazione a pagamento di parte di capitale ed interessi. La prorogazione non sarà concessa verificandosi i casi contemplati nel paragrafo 26.

b) a lungo termine fino a dieci anni. Questo periodo sarà da principio e fino a contraria deliberazione dell' Assemblea, ristretto a cinque anni. Il Consiglio di Presidenza fisserà nell' atto della concessione la misura delle rate annuali di ammortamento le quali potranno essere anche diseguali. (rispetto di uguaglianza?)

In tali concessioni la Società si riserva il diritto di richiedere il pagamento di tutto il prestito senza tener conto delle scadenze stabilite, qualora si avverino i casi contemplati nel paragrafo 26.

È concesso ai soci debitori di pagamento anticipato delle singole rate e dell' intero capitale:

a) un conto corrente. Questa forma di credito sarà per intanto vietata con voto dell' Assemblea generale.

Nei casi di cui al paragrafo precedente sono:

a) che i prestiti falsivi contratti dalla Società siano denunciati in massa;

b) che il socio debitore o i suoi mallevatori vengano in circostanze da infirmare la sicurezza del prestito concesso ovvero le garanzie reali prestabe si vengano insufficienti, né siano fornite ulteriori garanzie di sicurezza reali

o personali.

27° Il buon impiego d'ogni prestito concesso dev'essere possibilmente stabilito in precedenza e sindacato in appresso.

Lo scopo del prestito di cui il socio fa richiesta, sarà indicato nella domanda. Dove poi il socio, ottenuto il prestito, non ne faeffe in effetto quell'uso, deve il Consiglio di Amministrazione o norma dei casi chiedere al più presto la restituzione della somma prestata ovvero elcluderlo del numero dei soci.

28° La garanzia dei crediti prestati dalla Società deve essere tale da rendere per essa ogni periodo. Perciò i prestiti concessi ai soci saranno garantiti con ipoteca, con ipoteca o un pegno. I prestiti a breve termine potranno essere concessi sulla ~~propria~~ firma del socio debitore senza altra garanzia; ma la somma totale dei prestiti così concessi non dovrà eccedere il massimo, che all'Assemblea generale spetta di stabilire.

29° Dove il socio richiedente prestito sia un affittuario o messario, il Consiglio di Amministrazione dovrà ottenere dal rispettivo locatore, dichiarazione di non avere il credito che la Società intende contrarre, e di non valersi a pregiudizio di essa del privilegio a lui concesso dall'articolo 1958 del Codice Civile.

30° La Società si studierà di dar vita alle istituzioni atte a migliorare nel rapporto morale e materiale le condizioni degli abitanti delle parrocchie.

chie e di rendere proibibile la fondazione di associa-
zioni di consumo di vendita di produzione concedendo pre-
stato ed apuendo crediti all'imprenditori di esse.

31.° Gli utili devono essere accumulati per intero e
formeranno il capitale proprio della Società, ad incre-
mento del quale deve concorrere ogni ulteriore provento.

Ma va servita prima di tutto a coprire le eventuali
perdite della Società. Quanto che sia a tale entità
va bastare interamente agli scopi che la Società
si propone, spetta all'Assemblea generale di eru-
gare i frutti per intenti di comune utilità.

32.° Il capitale della Società nella sua proprietà.

Il Lou non vi hanno personalmente alcun di-
ritto ne possono chiedere la divisione.

Ove la Società si sciogliesse, esso sarà depositato
presso un istituto riconosciuto come sicuro per denaro
sospitabile; i frutti andranno a beneficio della Congre-
gazione di Carità o di altro ente morale di genere con-
simile; il capitale rimarrà intangibile finché venga
nella Parrocchia di Cambiano e sarà una nuova
Società alla quale sarà consegnato.

V Disposizioni diverse

33.° Il paragrafo precedente e tutte le norme in ge-
nerale che concernono il capitale sociale non possono essere
modificate se tutti i Lou non vi aderiscano in regolare

l'Assemblea.

34.^o Gli atti sociali saranno pubblicati in uno dei fogli che si stampano in Firenze o altrove, ed inserirli ogni anno nell'Assemblea generale.

35.^o Ogni controversia fra i soci circa alle disposizioni del presente Statuto, o circa altre questioni riguardanti la Società, sarà decisa dall'Assemblea generale. Contro le decisioni della quale vi è luogo a ammettere il ricorso in tre arbitri da eleggersi dalle parti, ed in effetto con le norme dell'articolo 14 del Codice di Procedura Civile. Gli arbitri decideranno anche come amichevoli conciliatori ed obbliga ogni formalità di ricorso.

VI Disposizioni transitorie

Il sottoscritto incaricato il socio signor Papi, si è tenuto a compimento di tutte le formalità di legge a norma del Codice di Commercio con l'obbligo di convocare l'Assemblea generale dei soci entro dieci giorni dall'adempimento di dette pratiche e con le formalità indicate nel presente Statuto.

Il presente strumento da me notaro ricevuto e rogato è stato scritto sotto la mia direzione ed assistenza da persona di mia fiducia sopra cinque fogli di carta libera in ordine.

all' articolo 228 del codice di commercio com-
pando nello scritturato pagine siccome com-
prende quella di sua chiusura sottoscritta da
bardi, Gelli, Poli, Cafì Raimondo, Maroncini, Pan-
celli, Scali, Cecchini, Gelli Leopoldo, Cafì Gas-
tano e Ferdinando, Aiudi Vittorio e Luitco, Bianchi
del Banco e non dagli altri allouati per averli
presenti e testimoni dichiarato di non sapere
seuire, l'un altro viene al margine dei cinque
fogli firmato dai signori Prof. Pietro e Vittorio
Aiudi e Ferdinando e Gaetano Cafì in proprio
e quali incaricati dagli altri allouati tutti
comparsi come sopra e di quale manie-
rato mi preleva dei testimoni ne faccio
io Notaro con la presente dichiarazione
contare.

Prima delle sottoscrizioni e firme per ad-
dò viene dell' intero atto da me Notaro
data lettura mi preleva dei testimoni a
tutti gli intervenuti ed allouati che separa-
tamente interpellati lo hanno dichiarato con
forme a verità e loro volere

Y. Aiudi di calza, Giulio Pepe

Y. Aiudi di aggiunto, Caponi scritturale nato ad
Aviata residente a Cambiano

1° Poi si aggiunge « Nell'Oracolo Giulio fu argo-
lino inossato nato a Strassano comune di Valter-
fiorino.

2° Poi si aggiunge « loro suome si costituiscono
in società come segue.

3° Poi « confervera » 4° Poi si calla « collocati »
5° lottituendo « calcolati » 6° Poi si aggiunge « spallivi »

7° Poi si calla « propria » lottituendo « sola »

8° Poi si aggiunge « calla sale del presente Sta-
tuto.

Caudo mentione essere le sottille in numero
di nove e un la prima la lettera e l'ottava
si callano tre parole; le altre poi sono
aggiuntive.

Di quali sottille pure ho dato lettura
presente i testimoni all'intervenuti i quali
le hanno confermate.

Egidio Ferrarini

Gelli Domenico

Pelli Michele

Papi Raimondo

Marconini Sereno

Andrea Caricelli

Antonio Scali

Carabinieri Peruffato
Galli Leonardo

Caspi Gaetano

Luotario Sauti

Ferruccio Caspi

Friedrich Schlegel
del turato gualto

Gianni Emilio

Leone Wolkenberg Kerk

Giustino Caporali P. M.


Antonio Progetti di S. Maria della Vittoria

gratij onorari e honorari



Registrato gratij a partecipazione li 27 aprile 1884
al N. 7. Reg. 13. fol. 130 Pubblici

G. Scintorini
Montassone



Handwritten flourish or signature element.